



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 28

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

81^a seduta (antimeridiana): mercoledì 23 luglio 2014

Presidenza del presidente LATORRE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3
MARTON (M5S)	5
* ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01077, presentata dal senatore Marton e da altri senatori.

ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, in relazione ai rilievi contenuti nella lettera pubblicata sul sito www.forzearmate.org a firma del signor Antonio De Muro e che costituisce l'asse portante dell'atto di sindacato ispettivo, chiarisco in premessa che gli appartenenti agli equipaggi fissi di volo della Marina percepiscono il medesimo trattamento economico spettante a quelli delle altre Forze armate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 78 del 1983. Quindi è inesatto dire che c'è un trattamento economico diverso. Evidentemente casomai – e cercherò di spiegare il perché – dobbiamo intuire che ci possono essere e ci sono delle procedure diverse di pagamento. In ogni caso, a livello delle tre Forze armate, l'indennità pagata ha la medesima entità.

In particolare, per la corresponsione di tale indennità mensile, la Marina militare, come le altre Forze armate, ha stabilito i requisiti per l'inclusione negli equipaggi fissi di volo, uno dei quali è l'aver effettuato un'attività minima di volo. Rientra infatti nella facoltà di ciascuna Forza armata organizzare i propri servizi istituzionali, determinare il profilo d'impiego del personale e stabilirne i requisiti di operatività ed addestramento ritenuti adeguati allo svolgimento di determinate funzioni specialistiche. Tutto questo avviene in base a quanto prescritto dal codice dell'ordinamento militare (articolo 33 del decreto legislativo n. 66 del 2010), in base al quale i Capi di Stato maggiore di Forza armata «sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate» e «determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata». Pertanto la Marina, tenuto conto delle peculiari esigenze operative e addestrative, emana annualmente un'apposita direttiva che stabilisce quali sono i criteri per l'inclusione del personale negli equipaggi fissi di volo, con particolare riferimento all'addestramento e alla sicurezza del personale. È facile intuire che la mancanza di adeguato addestramento al volo oppure dell'abilitazione all'ammarraggio forzato (questa è una specifica solo degli equipaggi fissi di volo della Marina e sicuramente non dell'Esercito) o ancora dei requisiti per la sopravvivenza in mare costituirebbe un potenziale pericolo per i mezzi e per gli uomini. Tali requisiti

quindi non discendono da obblighi normativi, ma da disposizioni interne delle singole Forze armate.

Per quanto riguarda alcuni riferimenti che fa il signor De Muro nell'ambito della sua lettera pubblicata sul sito www.forzearmate.org, si rilevano alcune situazioni da precisare meglio. In tale contesto, ad esempio, si fa rilevare che la legge n. 953 del 1953, menzionata all'interno dell'articolo in questione, è stata abrogata dal citato codice dell'ordinamento militare (articolo 2268, comma 1, n. 385), mentre il richiamato regio decreto-legge n. 1302 del 20 luglio 1934, nella parte ancora vigente (articoli 3, 7, 9 e 11, ai sensi dell'articolo 2270, comma 1, n. 4 del codice) non trova più effettiva applicazione per l'attribuzione dell'indennità di volo agli equipaggi fissi di volo, ma solo per i servizi di volo diversi dagli equipaggi fissi di volo.

Con riferimento agli specialisti di aeromobili monoposto, citati nell'atto di sindacato ispettivo, premesso che il raffronto con gli equipaggi fissi di volo non appare appropriato, si evidenzia che gli specialisti di aeromobili monoposto (essendo anche brevettati «specialisti di elicottero») svolgono a bordo di elicotteri l'attività minima prevista dalla normativa interna di Forza armata quando inseriti poi negli equipaggi fissi di volo. Quindi non vi è alcuna confusione fra l'indennità di aeronavigazione e l'indennità di volo, perché si tratta di due fattispecie talmente diverse, tanto nei presupposti giuridici quanto negli effetti retributivi, da non poter essere tra loro confuse dall'amministrazione. Nella realtà, posso dire che l'aeronavigazione è prevista dall'articolo 5 della legge n. 78 del 1983 e che – senza entrare adesso nel merito – compete ai possessori di brevetto di volo assegnati ai reparti aerei. C'è quindi una sostanziale differenza rispetto a quella che invece è l'indennità di volo degli equipaggi fissi di volo.

Però, ritornando al punto centrale, cioè la corresponsione arbitrariamente posticipata di un mese – come dice il De Muro – del trattamento accessorio per gli equipaggi fissi di volo della Marina, la stessa Marina, secondo quanto previsto nella direttiva di Forza armata, mette in pagamento le previste indennità (nella stessa misura delle altre Forze armate) nel mese successivo a quello in cui è stato effettivamente svolto il servizio, a differenza delle due altre Forze armate, che tendenzialmente lo mettono in pagamento nello stesso mese in cui viene esercitata la funzione o viene espletato l'incarico. Questo avviene in ragione della peculiare organizzazione e degli specifici requisiti operativi e addestrativi stabiliti dalla stessa Forza armata. Questa modalità consente di corrispondere il corretto trattamento economico anche nel caso di modificazioni intervenute. È evidente che il pagamento in busta paga viene determinato qualche giorno prima della busta paga stessa. Quindi evidentemente, se si paga il mese dopo, quel *gap*, che magari riguarda dieci giorni, è presunto oppure reale al termine del mese stesso. La Marina ritiene che si possano verificare con una certa frequenza o ha verificato che accadono con una certa frequenza delle modificazioni proprio in quest'ultimo periodo (cito ad esempio le

scadenze dell'idoneità medica al volo o l'abilitazione all'ammarraggio forzato) ed ha ritenuto di pagare il mese successivo.

Diciamo che, in sintesi, ribadisco che il pagamento delle indennità avviene nella stessa entità per tutte e tre le Forze armate e posso assicurare, come amministrazione, che potremo condurre degli approfondimenti volti a verificare la possibilità di uniformare le procedure per la corresponsione dei trattamenti economici in questione. Ripeto però che lo spostamento è dovuto unicamente ad un fatto tecnico, per essere più sicuri, al momento del pagamento, che tutto sia stato di fatto controllato da parte dell'amministrazione. Non troviamo ovviamente nulla da rilevare laddove fosse possibile che anche la Marina paghi prima, come le altre Forze armate. Ciò rientra in una disciplina di carattere amministrativo e dipende anche dal numero di modifiche che una Forza armata rispetto all'altra può avere nella seconda parte del mese.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, pensavo di dover esprimere un parere assolutamente contrario ma, in realtà, mi ritengo parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute. Il sottosegretario Rossi mi ha rassicurato, infatti, sul fatto che l'indennità corrisposta sia della stessa entità per tutte le Forze armate e ha anche spiegato che nulla osta a che questa procedura venga uniformata. Auspico pertanto che venga resa uniforme anche la disciplina relativa alle modalità di corresponsione della stessa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MARTON, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, AIROLA, ENDRIZZI, SANTANGELO, MONTEVECCHI, CASTALDI, LEZZI, MORRA, MORONESE, CATALFO, BOTTICI, DONNO. – *Al Ministro della difesa. – Premesso che:*

il sito di informazione «349.it», in data 8 marzo 2014, ha reso noto che nella pagina *web* «forzearmate.org» risultava pubblicata una lettera aperta, a firma di Antonio De Muro, dal titolo «Il Sottosegretario di Stato per la difesa, on. Gioacchino Alfano, si è distratto?» che, tra l'altro, riporta il testo della risposta, fornita presso la 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato, all'atto di sindacato ispettivo 3-00680, a firma Marton e Airola, relativamente alla corresponsione, posticipata arbitrariamente di un mese, del trattamento accessorio per gli equipaggi fissi di volo della Marina militare;

nella risposta fornita dal Governo si legge: «la corresponsione delle indennità di equipaggi fissi di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo è subordinata alla sussistenza di alcuni specifici requisiti oggettivi e soggettivi. (...) i requisiti oggettivi consistono nell'assegnazione ad un reparto di volo e nello svolgimento dell'attività minima di volo, mentre i requisiti soggettivi sono l'idoneità sanitaria al volo e l'abilitazione all'ammarraggio forzato. La mancanza di uno di tali requisiti o la variazione d'impiego del militare, può determinare (...) il diritto ad una differente tipologia di indennità»;

la lettera aperta fa risaltare che: «La risposta per i non addetti suscita perplessità, se non altro per la differente applicazione – a parità di leggi e variabili – della Marina rispetto all'Esercito e all'Aeronautica, per gli addetti inoltre non è sfuggito in relazione ai requisiti oggettivi che l'art 11 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 1935, n. 808, prevedeva originariamente (...) l'obbligo continuativo di volo (...) e il mantenimento in attività di volo ma a seguito della modificazione introdotta dall'art. 7 della Legge 17 dicembre 1953, n. 953 e dalla relativa tabella non sono più previsti (...) Invero, appare evidente che l'evoluzione legislativa del citato art. 11 (discorso speculare con il precedente art. 10 e successive modificazioni per gli ufficiali), ha abrogato, sin dal 1953, l'indennità di volo "generica" ed ha introdotto per la prima volta due nuove dizioni: "facente parte degli equipaggi fissi di volo" e "non facente parte degli equipaggi fissi di volo", ma vi è molto di più del lessico, infatti ha abrogato espressamente per i sottufficiali e i graduati specializzati – facente, o non facente, parte degli equipaggi fissi di volo – l'obbligo continuativo di volo e il minimo dei voli, erroneamente a quello sostenuto dalla s.v. nella risposta. Pur non en-

trando nel merito delle innovazioni del contenuto del rapporto di impiego relativamente alla misura e all'estensione dei destinatari dell'indennità di volo, non si può sottacere che il legislatore ha regolamentato le situazioni sostanziali, si pensi ad esempio agli "specialisti di aeromobili monoposto" ove i piloti possono effettuare regolarmente i voli mentre gli specialisti sono impossibilitati. Forse si è fatto confusione tra l'indennità di aeronavigazione e l'indennità di volo (a prescindere e.f.v. oppure n.e.f.v.)?»;

considerato che l'art 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», dispone che «Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della lettera aperta riportata in premessa e se non ritenga di dover uniformare la modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio per gli equipaggi di volo della Marina a quella dell'Esercito e dell'Aeronautica, anche in virtù della disposizione richiamata nella legge di stabilità per il 2014.

(3-01077)

